



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

A tutto il personale docente e  
ricercatore

A tutto il personale tecnico  
amministrativo

**Oggetto:** Novità introdotte dal Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 in merito all'obbligo vaccinale per il personale universitario

### **Premessa**

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" vista la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, ha esteso l'obbligo vaccinale, già previsto per alcune categorie di soggetti, nel comparto della sanità e nel comparto della scuola, agli ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore. Poiché tali previsioni normative sono destinate ad incidere sostanzialmente sugli obblighi posti in carico al personale universitario, appare opportuno fornire indicazioni utili per favorire una attuazione omogenea delle suddette disposizioni all'interno del nostro Ateneo.

### **L'obbligo vaccinale, il suo accertamento e le conseguenze a fronte del mancato adempimento**

Come già indicato, il decreto-legge n. 1/2022 ha esteso l'obbligo vaccinale già previsto per alcune categorie di lavoratori anche al personale universitario. Tale previsione si applica a far data dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022. Più precisamente, il novellato articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 stabilisce che *"Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori"*. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4-ter prevede ora che *"La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) (...) assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1"*.

Il successivo comma 3, prevede che *"i soggetti di cui al comma 2"*, quindi anche le rettrici e i rettori nonché i direttori generali, sono obbligati a verificare *"immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie (...)"*. Qualora *"non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa (...), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla*



ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale".

Nel caso di "mancata presentazione" della documentazione di sopra indicata, spetta alla rettrice e al direttore generale accertare "l'inosservanza dell'obbligo vaccinale" e darne "immediata comunicazione scritta all'interessato". L'accertamento dell'inadempimento determina "l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Durante "il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati". "La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022".

Si ricorda che lo **svolgimento dell'attività lavorativa** in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto (da euro 600 a euro 1.500) e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

#### **Categorie di personale interessate all'obbligo vaccinale di cui al c. 1 dell'art. 4 ter.**

Con Nota del 25 gennaio 2022, n. 1119, inviata ai rettori, rettrici e direttori generali delle Università, la Ministra dell'Università e della Ricerca ha chiarito che le disposizioni dell'art. 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 44/2021 si applicano al personale strutturato, docente e non docente, legato all'Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo subordinato.

In tale ambito, scrive la Ministra, è incluso tutto il personale in servizio effettivo, **compreso quello assente dal servizio per legittimi motivi**, con la sola eccezione del personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, in condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare<sup>1</sup>. Alla data del rientro in servizio, in ogni caso, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

La Nota ricorda che per espresso riferimento all'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge n. 44/2021 si prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita "*in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2*". In tal caso, il personale interessato, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, può anche essere adibito a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione".

Il personale non strutturato degli atenei (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, il personale degli Enti di ricerca

---

<sup>1</sup> Cfr circolare del Ministero dell'Istruzione del 17 dicembre 2021. Il personale scolastico, ai sensi del citato art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 è soggetto all'obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021, pertanto molte indicazioni circa l'ambito soggettivo dell'obbligo sono già state fornite in relazione a tale personale.



che operano nelle università attraverso convenzioni) resta, invece, soggetto all'obbligo di possesso del green pass conformemente alle citate norme già in vigore.

Anche il personale delle imprese esterne, ferma restando l'applicazione delle diverse e più generali misure connesse all'età anagrafica, resta egualmente soggetto all'obbligo di *green pass*, in ragione della specifica disposizione di cui all'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

### Modalità di verifica

Le modalità di verifica dell'obbligo vaccinale saranno svolte come segue:

- La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale sarà effettuata **in automatico**, interrogando la banca dati del Ministero della salute, sulla base della convenzione appositamente stipulata;
- nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 l'interessato è invitato, senza indugio, a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
- in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato è invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;
- In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra viene accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e se ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.

### La permanenza dell'obbligo di possesso del green pass

Preme ricordare che l'obbligo vaccinale si affianca e non sostituisce l'obbligo di possesso del *green pass* di cui all'art. 9-ter del decreto-legge n. 52/2021. I due obblighi perseguono finalità distinte e sono regolati da disposizioni che, seppur afferenti a identiche fonti normative, impongono controlli distinti sia per modalità che per frequenza (cfr. provv. Garante Protezione Dati Personali n. 430 del 13 dicembre 2021 [docweb. 9727220]).

A tal proposito si ricorda che dal 15 febbraio 2022, stante le previsioni di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge n. 44/2021, con riferimento al personale universitario, i soggetti di età pari o superiore ai 50 anni per l'accesso ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il cd. *green pass* rafforzato.

Il Direttore Generale (Dott.ssa Beatrice Sassi)	La Rettrice (Prof.ssa Alessandra Petrucci)
--	---